

Verbale della Seduta Consiliare del 14 maggio 2019 n. n.14

L'anno 2019, il giorno 14 del mese di maggio, alle ore 15.00 nella sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli su convocazione epistolare del Presidente (Prot. 4805/2019) sul seguente ordine del giorno:

1. Giuramento Avvocati presso la Sala Arengario – Ore 14.30;

Di seguito presso la sede del Consiglio

2. Comunicazioni del Presidente;

3. Comunicazioni del Consigliere Segretario e del Consigliere Tesoriere;

4. Approvazione verbale del 7/05/2019;

5. Ordinaria amministrazione: iscrizioni, cancellazioni, pareri, certificazioni, assistenza forense, autorizzazioni notifiche, parere G. o., reinscrizioni in Albo, iscrizioni in elenco gratuito patrocinio a spese dello Stato, ammessi al patrocinio a spese dello Stato, richiesta di accreditamenti, esoneri, abilitazione dopo il primo anno di pratica e scadenza abilitazione;

6. Modalità di svolgimento della pratica forense;

7. Comunicazione Presidente del Tribunale con indicazione dei nominativi dei Revisori dei Conti: determinazioni;

8. Protocollo d'intesa con il Tribunale di Napoli per i giudizi di protezione internazionale: determinazioni;

9. Situazione personale di Segreteria del Consiglio – Rel. Il Cons. Segretario;

10. . Varie ed eventuali;

Si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli nelle persone degli Avvocati:

Avv.	Antonio TAFURI	Presidente	Presente
Avv.	Giuseppe NAPOLITANO	Consigliere Segretario	Presente
Avv.	Elena DE ROSA	Consigliere Tesoriere	Presente
Avv.	Dina CAVALLI	Vice Presidente	Presente

Avv.	Gabriele ESPOSITO	Vice Presidente	Presente
Avv.	Roberto FIORE	Consigliere	Presente
Avv.	Salvatore IMPRADICE	Consigliere	Assente
Avv.	Maria Giuseppina CHEF	Consigliere	Presente
Avv.	Immacolata TROIANIELLO	Consigliere	Presente
Avv.	Nathalie MENSITIERI	Consigliere	Presente
Avv.	Loredana CAPOCELLI	Consigliere	Presente
Avv.	Luigi APREA	Consigliere	Presente
Avv.	Maurizio BIANCO	Consigliere	Assente
Avv.	Patrizia INTONTI	Consigliere	Presente
Avv.	Giovanni CARINI	Consigliere	Presente
Avv.	Armando ROSSI	Consigliere	Assente
Avv.	Antonio VALENTINO	Consigliere	Presente
Avv.	Lucio CRICRI'	Consigliere	Presente
Avv.	Ilaria CRISCUOLO	Consigliere	Presente
Avv.	Ilaria IMPARATO	Consigliere	Presente
Avv.	Pasquale ALTAMURA	Consigliere	Presente
Avv.	Luca ZANCHINI	Consigliere	Presente
Avv.	Giacomo IACOMINO	Consigliere	Presente
Avv.	Carmine FORESTE	Consigliere	Presente
Avv.	Hillary SEDU	Consigliere	Presente

Alle ore 15.45 il Presidente apre la seduta

PRESIDENTE: È comparso l'Avvocato Stabilito Gaetano Pucci, .. **(Omissis)**

Commemorazioni

Il Presidente annuncia alla Classe la prematura scomparsa dell'Avvocato Vincenzo Romano, nato a Napoli il 16.11.1956.

Dopo aver svolto la pratica forense è iscritto nell'Albo del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Napoli, con delibera del 22.07.1986.

Il Consiglio celebrando le indiscusse doti umane e professionali dell'Avvocato, affida ai posteri il ricordo di Vincenzo Romano, la cui immatura dipartita lascia un senso di vuoto nelle persone che lo hanno conosciuto e nel mondo forense napoletano, in particolare.

Il Consigliere Segretario propone di organizzare un evento commemorativo ciclistico magari coincidente con la messa di trigesimo dell'Avv. Vincenzo Romano notoriamente appassionato di ciclismo, con partenza da Castelcapuano, luogo del quale il Collega era solito ricordarne gli inizi della carriera. Il Consigliere Iacomino si associa alla proposta e si rende disponibile a dare un contributo per la realizzazione.

Il COA condivide l'iniziativa e delega i proponenti alla concretizzazione presumibilmente per la data del 7 – 8 giugno, demandando agli stessi di richiedere le autorizzazioni necessarie alla Procura Generale, al Comune di Napoli e Comune di San Giorgio.

Consigliere Luigi Aprea: *Vincenzo Romano non era solo un collega, era una persona garbata, corretta, disponibile, un vero galantuomo. E' stato tra i protagonisti della nascita dell'Ass. E. De Nicola, tutti gli dobbiamo molto. E' con grande dolore che tutta la nostra associazione si stringe in un abbraccio affettuoso e partecipa al dolore della famiglia. Riposa in pace amico nostro, siamo certi che lì dove sei andato difenderai ancora i diritti dei più deboli.*

Il Presidente annuncia alla Classe la prematura scomparsa dell'Avvocato Vincenzo Paolo Carfagna, nato a Napoli il 12.08.1968.

Dopo aver svolto la pratica forense presso lo studio dell'Avvocato Vincenzo Grimaldi è iscritto nell'Albo del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Napoli, con delibera del 22.09.1998.

Il Consiglio celebrando le indiscusse doti umane e professionali dell'Avvocato, affida ai posteri il ricordo di Vincenzo Paolo Carfagna, la cui immatura dipartita lascia un senso di vuoto nelle persone che lo hanno conosciuto e nel mondo forense napoletano, in particolare.

CAPO 2. Comunicazioni del Presidente;

- **Il Presidente** ricorda l'attacco hacker del 7 maggio u.s. mentre era in pieno svolgimento la seduta del Consiglio, che ha comportato la pubblicazione da parte di criminali informatici delle utenze e della corrispondenza elettronica di migliaia di avvocati dell'intera nazione. In via cautelativa il gestore di posta certificata "Legalmail" ha inibito ogni accesso agli indirizzi pec operando un RESET totale delle credenziali di accesso al fine di evitare possibili conseguenze negative per gli Avvocati che avessero un indirizzo con tale gestore. Inoltre solo grazie alle protezioni presenti nel nostro sistema informatico, l'attacco al sito del COA di Napoli non ha avuto esito positivo, diversamente da quanto è avvenuto a Roma. Rende noto che nella mattina dell'8 maggio è stato richiesto ai Presidenti della Corte d'Appello, Tribunale e TAR l'adozione di provvedimenti urgenti per cui i Capi degli Uffici hanno autorizzato il deposito cartaceo degli atti fino alla data del 13 maggio. Dà atto che i Presidenti di Corte Appello e Tribunale sono stati solerti e collaborativi, evidentemente comprendendo e condividendo le difficoltà dell'Avvocatura. Ringrazia i Consiglieri ed in primis il Consigliere Segretario, referente informatico, che hanno fornito assistenza in prima persona ai Colleghi anche presso lo sportello Lextel sito nei locali del COA, al fine di agevolare le operazioni di rilascio della nuova password per la ripresa della normalità. Con rammarico rende noto che il Consigliere Bianco ieri sera, alle ore 20.00 circa, ha fatto istanza con pec indirizzata al Presidente, al Segretario e al DPO, che si riporta testualmente: *Preg.mi Sig. Presidente del COA di Napoli Avv. Antonio Tafuri, Referente Informatico del COA di Napoli Avv. Giuseppe Napolitano, DPO dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Rag. Giuseppe Ciccone, premesso che si è appreso, da una sintetica comunicazione apparsa sul sito istituzionale del COA di Napoli il giorno 7 maggio 2019 a firma del Presidente Tafuri, di un attacco informatico e, testualmente, che "nel pomeriggio di oggi 7 maggio 2019, come già avvenuto in altri fori, ignoti hanno tentato di accedere anche al nostro sito istituzionale nel chiaro tentativo di entrare in possesso di dati sensibili degli iscritti. Il nostro sistema informatico è entrato in protezione massima e non ha consentito tale accesso. Pertanto, per motivi di sicurezza ed in via cautelativa, l'accesso nell'area riservata dedicata agli iscritti dell'ordine di napoli sarà inibita fino al ripristino degli standard di sicurezza ordinari, restando invariata la consultazione delle aree restanti del sito stesso."*; *Per la reale tutela degli avvocati, superata l'emergenza determinata dalla impossibilità di utilizzare la mail-pec, si ritiene necessario, fermi restando gli obblighi derivanti dal vigente Gdpr, ottenere chiarimenti in ordine:* • alla natura ed alle modalità dell'attacco informatico; • alle modalità con cui è stato rilevato il tentativo di intrusione ed in quali attività è consistito; • alla eventuale richiesta del file log che ha registrato il tentativo di intrusione; • al numero di avvocati ai cui dati sensibili si è acceduto; • alla comunicazione al DPO dell'Ordine, del tentativo di intrusione ed alle attività da questi poste in essere; • alle probabili conseguenze delle violazioni dei dati personali; • alle misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, per attenuarne i possibili effetti negativi. Ciò premesso SI CHIEDE al Presidente Avv. Antonio Tafuri, al Referente Informatico Avv. Giuseppe Napolitano, al DPO Rag. Giuseppe Ciccone, di riferire, in Consiglio

del 14 maggio 2019, in ordine ai chiarimenti richiesti, così come specificati in premessa. Distinti saluti Avv. Maurizio Bianco". Osserva innanzi tutto che alcune domande formulate dal Cons. Bianco hanno già trovato risposta con il resoconto che precede mentre riserva relazione più approfondita per gli altri aspetti più tecnici ed informatici. In ogni caso, ritiene inopportune le richieste del Cons. Bianco, soprattutto per la forma utilizzata dal Collega che, anziché cooperare con altri Consiglieri per aiutare (non il Consiglio ma) gli avvocati, ha inoltrato una sorta di costituzione in mora al Presidente, al Cons. Segretario e al DPO.

Il Consigliere Bianco interviene dichiarando che il tentativo di intrusione deve essere documentato. **Il Presidente** chiede specificarsi la doglianza per cui il Cons. Bianco afferma che è necessaria la comunicazione all'Autorità Garante per la Privacy. **Il Consigliere Segretario** osserva che vanno comunicati gli ingressi e non i tentativi non riusciti. **Il Presidente** legge l'avviso diramato ai Colleghi:

"E' noto che nel pomeriggio del 7 maggio u.s. si è verificato un violento attacco informatico al sistema delle caselle PEC fornite dalla soc. VISURA SPA (ex Lextel), contraddistinte con il suffisso 'legalmail'. Anche il sito web del Consiglio dell'Ordine di Napoli è stato attaccato ma l'hackeraggio non è riuscito per il tempestivo ed efficace intervento dell'Area tecnica del nostro Consiglio e per l'efficace adozione delle misure di protezione. Altrettanto non è accaduto, purtroppo, per le caselle PEC, in quanto è stato comunicato che la corrispondenza degli Avvocati che non hanno personalizzato la password è stata molto probabilmente oggetto di intrusione da parte dei pirati informatici.

La società fornitrice, sia in via cautelativa che per la risoluzione del grave episodio piratesco, ha bloccato l'operatività delle caselle PEC "legalmail", con la conseguenza che gli avvocati non hanno potuto utilizzare la posta elettronica certificata dal 7 maggio fino al ripristino della casella stessa. Ciò è avvenuto gradualmente (anche in considerazione dell'elevatissimo numero di utenze hackerate) a partire dal 9 maggio ma a tutt'oggi, sabato 11 maggio, molte utenze sono ancora inattive e dovranno essere sbloccate, presumibilmente, nella giornata di lunedì 13 maggio.

Il Consiglio dell'Ordine, nella persona del Referente Informatico Cons. Napolitano e di molti altri Consiglieri, si è direttamente prodigato nell'opera di assistenza dei Colleghi, ovviamente con l'ausilio tecnico del (disponibile) personale di VISURA spa.

I Capi degli Uffici Giudiziari hanno riscontrato con prontezza le richieste inoltrate dal Presidente del Consiglio dell'Ordine la mattina dell'8 maggio e, successivamente, il giorno 10 maggio (per la proroga richiesta al Presidente della Corte di Appello). E' stata correttamente disposta, quindi, l'autorizzazione al deposito atti in modalità cartacea e l'esortazione ai giudici competenti di valutare favorevolmente le istanze di rimessione in termini per le eventuali decadenze incolpevoli.

Il Presidente del Consiglio dell'ordine, con messaggio a tutti gli iscritti, ha raccomandato di formulare negli atti da depositare espressa istanza di rimessione in termini ex art. 153 cpc.

Va segnalato che nella mattinata di lunedì 13 maggio, presso la sede del Consiglio, saranno a disposizione dei Colleghi sia il personale di VISURA spa che i Consiglieri dell'Ordine al fine di agevolare ed accelerare il ripristino delle PEC ancora non funzionanti,

Si fa presente, inoltre, che è stata chiesta certificazione alla soc. Visura attestante il momento nel quale risulterà ripristinato il 100% delle caselle legalmail”.

E' appena il caso di aggiungere che il Consiglio dell'Ordine presenterà denuncia-querela contro gli ignoti hackers sia al fine delle necessarie investigazioni e per il perseguimento dei colpevoli e sia per elevare ulteriormente il livello di sicurezza dei dati personali, giudiziari e sensibili detenuti dal Consiglio e, in generale, dagli Uffici Giudiziari.

Infine, il Consiglio dell'Ordine si assocerà alla richiesta già formulata dall'OCF al Ministro della Giustizia per l'emissione di un decreto urgente di proroga dei termini processuali.”

Il Consigliere Cricri ritiene debba presentarsi denuncia alla Procura della Repubblica in ordine al tentativo di intrusione nel server del COA di Napoli. **Il Consigliere Troianiello** chiede se si configuri un reato di cui è responsabile la Lextel **Il Presidente** chiarisce che il Consiglio non avrebbe titolo e legittimazione in ordine alla violazione delle pec degli avvocati, e che occorre tenere conto che la pec della Segreteria ha continuato a funzionare regolarmente, come pure sia il software gestionale del COA e quelli dell'OCC e dell'Organismo di Mediazione.**Il Consigliere Valentino** chiede la sospensione dei termini processuali durante il periodo critico. **Il Presidente** ribadisce di aver già chiesto ai Capi degli Uffici i provvedimenti consentiti dalla legge e che gli stessi (autorizzazione al deposito cartaceo ed esortazione ai magistrati competenti a valutare favorevolmente le istanze di rimessione in termini) sono stati regolarmente e tempestivamente concessi. **Il Vice Presidente Cavalli** dichiara che anche nel penale non si sono ricevute comunicazioni importanti e, pertanto, si è fatta istanza per la ripetizione di queste comunicazioni.

- Prot. 4778/2019: (Attacco Anonymous): agli atti;
- **Il Presidente** informa il Consiglio che lunedì 20 maggio 2019 è stata convocata la riunione della Consulta Ordini CUP. Inoltre, poiché è stata chiesta la partecipazione del Consiglio a tale Consulta, delega il Cons. Intonti, titolare della delega ai rapporti con gli altri ordini professionali, a partecipare alla riunione del 20 maggio onde riferirne alla prossima seduta di Consiglio, anche al fine di esporre i dettagli sulla partecipazione alla Consulta e consentire di adottare le decisioni opportune.
- Prot. 4927/2019: (Richiesta patrocinio morale e saluti istituzionali del presidente): Si concede il patrocinio morale;
- Prot. 4860/2019: (Bando di concorso per la Magistratura Onoraria): Valutazione positiva del COA sulla persona di Elvira Oriani.

- Prot. 4837/2019: (Congresso giuridico dell'Unione dei Fori Siciliani e del Distretto di Palermo): Il Consiglio prende atto riservando l'eventuale adesione al cortese invito.
- Prot. 4836/2019: Verbale riunione 18 aprile 2019: Il Consiglio delega il Consigliere Altamura.
- Prot. 4803/2019: (Accreditamento associazione forense): Udita la relazione del Presidente, il Consiglio sospende la decisione in attesa di chiarimenti sul punto d) dell'art. 3 dello Statuto.
- Prot. 4826/2019: (Presentazione del libro "La casa di seta" 22 maggio): Il Consiglio delega il Consigliere Troianiello, già indicata componente del Comitato Esecutivo della Fondazione Castelcapuano.
- Prot. 4756/2019: Invito a partecipare alla giornata della dignità e orgoglio dell'Avvocatura del 14 maggio: Il Consiglio prende atto.
- **Il Presidente** rende noto al Consiglio che il CNF ha fissato l'udienza del 23 maggio p.v. per la trattazione di tutti i ricorsi presentati avverso l'elezione dei Consiglieri nell'ultima tornata elettorale:

Prot.4727/2019: (Comunicazione di fissazione udienza ricorso RGN 28/19 Avv. .. **(Omissis)** /COA Napoli):

Prot.4726/2019: (Comunicazione di fissazione udienza ricorso RGN 27/19 Avv. .. **(Omissis)**/COA Napoli)

Prot.4725/2019: (Comunicazione di fissazione udienza ricorso RGN 26/19 Avv. .. **(Omissis)** COA Napoli)

Prot.4724/2019: (Comunicazione di fissazione udienza ricorso RGN 25/19 Avv. .. **(Omissis)** /COA Napoli)

Il Consiglio prende atto delle comunicazioni.

- Prot. 4519/2019: (Segnalazione Ordine dei Consulenti): **Il Consigliere Troianiello** propone di formare una Commissione per lo studio dei limiti pubblicitari consentiti agli avvocati dal Codice Deontologico. **Il Presidente** propone per la prossima seduta di istituire una Commissione ad hoc.
- Il Presidente riferisce della corrispondenza avente ad oggetto una convenzione con il CORECOM. In particolare riferisce della nota Prot. 3640/2019: (Istanza Avv. Romilde Attingenti) con la quale la collega dichiarava di aderire alla convenzione tra l'Ordine e il CORECOM. Ricorda che su segnalazione del Cons. Foreste questo Consiglio aveva deliberato di stipulare convenzione con il CORECOM e che solo recentemente è stata acquisita la delibera COA del 30.10.18 con la quale il Consiglio aveva approvato la proposta del Presidente di concludere convenzione

con il CORECOM e dava mandato per la stipula. Da rilevare che fino alle recenti vicende non sembrava che tale delibera fosse stata eseguita. Ciò fino a quando l'avv. Attingenti, con una seconda pec ha inviato copia della convenzione. **Il Cons Bianco** interviene dichiarando di essere in possesso in questo momento dell'originale della convenzione. **Il Presidente** dà lettura della convenzione, che il Cons. Bianco ha dichiarato di possedere in originale, ma che non è stata rinvenuta al protocollo del Consiglio nonostante ripetute e approfondite ricerche. Peraltro, anche la richiesta di informazioni o copia inoltrata al Direttore CORECOM è rimasta priva di riscontro. In base alla convenzione il Consiglio deve affidare il numero complessivo massimo di 3000 pratiche ed è prevista la stipula di assicurazione in favore dei colleghi mediatori. Aggiunge che l'avv. Attingenti, con successivo messaggio, ha informato il Presidente che il Cons. Bianco le aveva riferito di avere consegnato la convenzione al sig. Libertino. Il Presidente, al riguardo, riferisce di avere interrogato il Direttore dell'Ufficio dott. Libertino, acquisendo la dichiarazione scritta, che si allega al presente verbale, con la quale il Direttore afferma di non avere mai ricevuto né preso visione della convenzione in oggetto. Esprime perplessità sull'operato: dal punto di vista formale il protocollo, sebbene firmato dal Presidente dell'Ordine, è di dubbia validità perché la convenzione vede come parte contraente non il Consiglio ma l'Organismo di Mediazione, notoriamente privo di poteri e di rappresentanza esterna. Discutibile, poi, è la scelta di non informare il Consiglio dell'avvenuta stipula della convenzione e di non fare ratificare la stessa, non preventivamente autorizzata con sottoposizione al Consiglio di una bozza, con delibera collegiale. Altra perplessità nasce dal fatto che, secondo la convenzione, la scelta dei mediatori è rimessa al Consiglio "con discrezionalità" e non secondo regole predeterminate. Il Cons. Bianco precisa che, dato che il requisito era la regolarità del mediatore intesa come possibilità di concludere una mediazione, è stata mandata una richiesta a tutti di aggiornarsi o indicare se era stato compiuto l'aggiornamento obbligatorio. Su 500 mediatori hanno risposto soltanto 5 colleghi e quelli che hanno risposto sono stati indicati al CORECOM. E' stato comunicato ai mediatori che in mancanza di aggiornamento non potevano continuare nella funzione. Su richiesta del Presidente il Cons. Bianco aggiunge: che la convenzione è stata regolarmente approvata, come è a conoscenza anche del Cons. Foreste, e richiama la delibera del Consiglio; che, degli originali, uno è stato a suo tempo preso dal Presidente dell'Ordine di Salerno Montera, uno il presidente CORECOM o l'avv. Corporente, altro un dipendente del COA, sicuramente non Libertino ma altro dipendente di cui ora non conserva il ricordo; altro originale fu preso dal medesimo Presidente Bianco. Anzi, aggiunge di possedere due originali e che quindi del documento furono fatti 5 originali. Su richiesta del Presidente, il Cons. Bianco non ricorda se era presente personalmente il Presidente del COA Salerno in quella occasione, dato che con lo stesso vi sono stati più incontri. Aggiunge che l'individuazione dei mediatori è stata fatta con una sorta di interpellato con richiesta scritta sulla sussistenza dei requisiti per svolgere le mediazioni. **Il Consigliere Chef** interviene

e fa presente che, pur essendo iscritta come mediatore, non ha ricevuto alcuna pec del contenuto riferito dal Cons. Bianco. Su richiesta del Presidente, **il Cons. Bianco** precisa che la possibilità di avere incarichi dal CORECOM non era contemplata nella pec inviata ai mediatori iscritti ma era desumibile dalla delibera del COA sopra indicata del 30.10.18, che veniva pubblicata. Su richiesta del Presidente, dichiara di non ricordare se la comunicazione che riguardava il possesso dei requisiti del mediatore fu fatta prima o dopo la stipula della convenzione del 13.12.18. La verifica fu fatta ai doppi fini, non soltanto per le mediazioni CORECOM ma per soddisfare l'esigenza della regolarità delle mediazioni svolte dall'Organismo dell'Ordine, e a tale richiesta fu data risposta da 5 o 6 mediatori. Su richiesta del Presidente, riferisce che gli incarichi per le singole mediazioni sono conferiti dall'avv. Corrado Lanzara mentre gli incarichi per le mediazioni CORECOM sono conferiti da quest'ultimo. **Il Presidente** rileva che tale conferimento è in violazione ai patti, essendo previsto il conferimento da parte del COA. **Il Cons. Bianco** ritiene che questo sia un errore della convenzione. **Il Presidente** evidenzia che questa violazione possa avere gravi conseguenze sul punto della fatturazione (da indirizzare al COA) e del diritto del mediatore ad essere pagato. Su richiesta del Presidente **il Cons. Bianco** dichiara che le attestazioni dei mediatori relative alla sussistenza dei requisiti furono inviate a mezzo pec e sono quindi rinvenibili, ma non è possibile precisare se tali pec sono state spedite prima o dopo il 13.12.18. A questo punto, si dà atto che il Cons. Bianco consegna al Presidente l'originale della convenzione del 13.12.2018, con precisazione che altro originale è stato consegnato al dipendente del Consiglio dell'Ordine, di cui ora non si conserva il ricordo. Su richiesta del Cons. Valentino, il Cons. Bianco riferisce che gli incarichi nell'ambito dell'Organismo di mediazione sono conferiti ai sensi del Regolamento. Su richiesta del Presidente, il Cons. Bianco non sa indicare di chi sia la firma (illeggibile) apposta tra la sua e quella di Domenico Falco. Il Cons. Foreste chiarisce che, poco dopo le elezioni di febbraio 2019, un collega ha chiesto le modalità di adesione alla convenzione Ordine/CORECOM per cui ha cercato inutilmente in Segreteria tale convenzione. Precisa di avere rinvenuto unicamente la richiesta di incontro del CORECOM per collaborazione al fine di smaltire l'arretrato. Null'altro ha mai più saputo della vicenda. **Il Cons. Chef**, riferendosi alla richiesta del Cons. Valentino, fa presente che gli incarichi ai mediatori dell'Organismo sono conferiti secondo i criteri di cui all'art. 8 del Regolamento. Ritiene che sia opportuna una modifica in quanto gli stessi sono poco trasparenti. **Il Presidente**, conclusivamente e riservando ulteriori determinazioni del Consiglio in merito alla convenzione con il CORECOM, preannuncia che nelle prossime sedute saranno affrontate le questioni relative alla eventuale modifica del Regolamento e della Convenzione nonché quella che riguarda l'affermazione del diritto dell'avvocato munito di procura di presentare direttamente la domanda di mediazione per conto del cliente. **Il Cons. Bianco** fa presente che già in passato il Consiglio ha adottato tale delibera, previa relazione del Cons. Mensitieri.

Si dispone, comunque, l'allegazione al verbale della convenzione del 13.12.2018

CONVENZIONE

TRA

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni per la Campania (successivamente CoRe.Com.), in persona del Presidente p.t., dr. Domenico Falco, con sede presso il Co.Re.Com. (P.IVA.)

E

L'Organismo di mediazione istituito presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli (successivamente COA Napoli), in persona del Presidente p.t., avv. Maurizio Bianco, con sede presso l'organismo (P.IVA.)

E

L'Organismo di mediazione istituito presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Salerno (successivamente COA Salerno), in persona de presidente,. avv. Americo Montera, con sede presso l'organismo (P.IVA.:)

«per l'affidamento a COA Napoli e CQA Salerno, con impegno delle prestazioni professionali degli iscritti ai rispettivi organismi di mediazione, di parte delle

pratiche pendenti presso il Co.Re.Com, alla data del 23 luglio 2018; individuata quale gestione stralcio in applicazione dell'articolo) 18, comma 2, dell'allegato A, alla deliberazione dell'AGCOM n. 391/18/CONS>>.

PREMESSO CHE:

- il Co.Re.Com. in applicazione della deliberazione AGCOM n. 339/18/CONS. e suo allegato "A", ha avviato, a far data dal giorno 24 del mese di luglio 2018, la "nuova" piattaforma telematica di gestione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche, denominata ConciliaWeb, ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato "A" della predetta deliberazione AGCOM;
- alla predetta data risultavano pendenti circa seimila pratiche pendenti e a suo tempo attivate in ragione del precedente sistema di conciliazioni denominato concilia-click;
- a tutt'oggi sono pochissime le pratiche evase attivate secondo il precedente sistema e nel contempo sono già rilevantemente lievitate le pratiche attivate in ragione della nuova piattaforma denominata concilia Web;
- l'articolo 18, comma 2, dell'allegato "A" al deliberato .AGCOM n. 3391181CONS, disciplinante il periodo transitorio, dispone che: "Al fine di assicurare la tempestiva e

regolare gestione delle procedure telematiche tramite la piattaforma Concilia Web, i CORECOM esauriscono le pratiche pendenti al 23 luglio 2018 tramite una gestione stralcio, da concludersi entro i successivi sei mesi, anche mediante l'adozione di criteri di rilevanza e priorità delle liti”;

- in considerazione del perentorio termine semestrale entro cui va conclusa la “gestione stralcio” e, tenendo conto dell'attuale scarsa dotazione organica del Co.Re.Com. rispetto al personale dipendente del Consiglio regionale della Campania allo stato impegnato, nemmeno a tempo pieno, per le attività di conciliazione, si sono attivati, già dal settembre, 2018, incontri informali tra il Co.Re.Com. e i COA Napoli e COA Salerno, per verificare la possibilità, con il necessario carattere di urgenza e limitatamente a parte delle pratiche della gestione stralcio, di impegnare alcuni dei professionisti iscritti ai richiamati organismi di mediazione per la realizzazione delle attività di definizione delle pratiche della gestione stralcio;

- i COA Napoli e Salerno hanno riscontrato favorevolmente la proposta del Co.Re.Com.

Ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 - Oggetto della convenzione

1. Il Co.Re.Com. affida al COA Napoli e COA Salerno, che accettano, l'incarico di individuare i professionisti iscritti ai rispettivi organismi di mediazione per la realizzazione delle attività professionali (quali conciliatori) relativamente al numero complessivo massimo di tremila pratiche della gestione stralcio di cui in premessa.

2. La quantità di pratiche attribuita, quale carico di lavoro, ad ogni singolo iscritto agli organismi di mediazione di COA di Napoli e Salerno, rientra nella discrezionalità organizzativa degli stessi COA.

3. Per ogni singola pratica, comunque conclusa, è riconosciuta la somma di euro tredici/00 (euro 13,00) più iva ed oneri previsti ex lege.

4. Ogni singolo iscritto agli organismi di mediazione fatturerà al rispettivo COA di iscrizione rispetto alle prestazioni svolte.

5. I COA di Napoli e Salerno provvederanno ad emettere fatture complessive al Co.Re.Com. che saranno liquidate entro sessanta giorni.

ART. 3— Modalità dell'affidamento diretto

1. L'affidamento di cui all'art. 2 è realizzato, previa adozione di deliberazione del Co.Re.Com. e successiva determinazione dirigenziale, a valere su risorse finanziarie AGCOM, per motivi di urgenza, in applicazione dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 1 risultante il valore complessivo dell'affidamento 4i.retto inferiore ad euro quarantamila,00.

ART. 4 — Modalità di realizzazione delle attività di conciliazione

1. Le prestazioni per le conciliazioni dei singoli iscritti agli organismi di mediazione di COA Napoli e Salerno, sono svolte inderogabilmente presso gli uffici del Co.Re.Com., con sede in Napoli, Centro Direzionale, Isola F8, piano terzo nelle date ed orari dallo stesso previamente comunicate ad ogni conciliatore.
2. Ogni conciliatore si impegna a dichiarare l'eventuale sussistenza di un conflitto di interessi.
3. Le attività devono iniziarsi non oltre il 5 novembre 2018 e concludersi non oltre il 31 dicembre 2018.
4. Le pratiche affidate ai conciliatori possono concentrarsi anche nella stessa giornata, purchè realizzate nello spazio orario individuato dal Co.Re.Com.
5. Il Co.Re.Com. garantisce ad ogni conciliatore assistenza e supporto logistico; parimenti saranno forniti ad ogni conciliatore gli strumenti (anche informatici) necessari per la realizzazione delle attività.

ART. 5 - Assicurazioni

Ciascun COA provvederà alla copertura assicurativa di legge dei propri iscritti che, in virtù della presente convenzione, verrà chiamato a frequentare la sede Co.Re.Com. di esecuzione delle attività. Il Co.Re.Com. comunicherà, comunque, all'Amministrazione del Consiglio regionale della Campania, al fine della copertura assicurativa generale già prevista per gli ospiti terzi, i nominativi degli iscritti che frequenteranno gli uffici del Co.Re.Com.

ART. 6- Sicurezza

- Gli iscritti ai COA di Napoli e Salerno sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti di sicurezza in vigore nella sede di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione.

ART. 7 - Trattamento dati e privacy

I COA di Napoli e Salerno, con la sottoscrizione della presente convenzione, prestano esplicito consenso al fatto che, ai fini della gestione contabile, amministrativa e tecnica, i propri dati vengano inseriti nelle banche dati del Co.Re.Com. e del Consiglio regionale della Campania; questi potrà

- inoltre fornire gli stessi a terzi che ne facciano esplicita richiesta motivata, qualora ciò si renda necessario per tutti gli: adempimenti connessi all'oggetto della presente convenzione e in applicazione delle norme in materia di diritto di accesso ex legge 241/1990.

• I COA di Napoli e Salerno dichiarano altresì di essere stato informato dal Co.Re.Com. dei diritti riconosciutigli dall'art.13 della Legge 3.1 dicembre 1996, n. 675, sulla tutela dei dati personali ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica e la cancellazione degli stessi.

•ART. 8- Risoluzione

La presente convenzione, si intenderà risolta sia qualora una delle parti si trovi nell'impossibilità, a qualsiasi causa dovuta, di attendere agli obblighi da essa previsti, che quando emergano gravi irregolarità nella gestione della convenzione medesima, in occasione di controlli da parte di organismi previsti dalla legge.

Tutte le controversie nascenti dall'esecuzione della presente convenzione sono demandate al competente giudice ordinario.

Alle ore 18.15 si allontana dall'Aula il Consigliere Bianco.

CAPO 4. Approvazione verbali del 7/05/2019 e 10/05/2019;

Si approvano i verbali del 7 e 10 maggio 2019.

CAPO 3. Comunicazioni del Consigliere Segretario e del Consigliere Tesoriere;

Comunicazione del Consigliere Tesoriere –

- In relazione all'incontro tenutosi il 9 maggio ultimo scorso presso il palazzo della Provincia in piazza Matteotti, organizzato dalla Città Metropolitana che abbraccia 92 comuni dal tema "Immagi-Na", si rappresenta che l'argomento trattato "cultura come sviluppo" finalizzato a valorizzare il patrimonio culturale quale bene comune e attrattore turistico, interessa il piano strategico triennale 2019-2021 ed è teso a creare una Cooperazione tra città ed attori di diversa natura, tra i quali anche gli ordini professionali, mobilitando risorse pubbliche e private al fine di sviluppare una governance metropolitana di ampio respiro. Riserva di informare il Consiglio sui successivi sviluppi e sui prossimi incontri.
- Il Cons. Tesoriere fa presente di avere richiesto preventivi per i microfoni a servizio dell'Aula Cafiero, ritenendo però che la dotazione di nuove apparecchiature

comporterà la restrizione all'accesso alla sala al solo uso del Consiglio. Fa presente, inoltre, di avere appena appreso del danneggiamento della scheda rete del computer allocato nella stanza del tesoriere.

- Il Cons. Tesoriere riferisce della richiesta da parte dell'ufficio di segreteria di acquisto di un fax e di una case per il computer della cassa. Si dispone all'unanimità l'acquisto, deliberandosi sin d'ora la sostituzione di tutte le apparecchiature che dovessero risultare non funzionanti.
- Prot. 4752/2019: (Parere al Consiglio dell'Ordine): Sulla richiesta di restituzione dei diritti di immatricolazione da parte del Coa di Napoli a seguito di trasferimento di ufficio al Coa di Napoli Nord, il Consiglio visti l'articolo 29 comma 3 della legge 247/2012 e i pareri del CNF numero 67/2016 e numero 18/2018, da ritenere qui integralmente riportati, rigetta l'istanza.

CAPO 5. Ordinaria amministrazione: iscrizioni, cancellazioni, pareri, certificazioni, assistenza forense, autorizzazioni notifiche, parere G. o., reiscrizioni in Albo, iscrizioni in elenco gratuito patrocinio a spese dello Stato, ammessi al patrocinio a spese dello Stato, richiesta di accreditamenti, esoneri, abilitazione dopo il primo anno di pratica e scadenza abilitazione;

Eventi Formativi

Prot. 4937/2019: AIMO – “Le nuove competenze dei Magistrati onorari alla luce della riforma” – 21/06/2019: sospeso, manca locandina e saluti istituzionali.

Prot. 4920/2019: FIGIAC Campania – “I lavori edili in condominio: aspetti teorico – pratici giuridici, processuali, normativi e sulla prevenzione incendi” – 17 giugno 2019: n. 3 crediti;

Prot. 4919/2019: ANTI Sezione Campania – “La transazione fiscale” – 22 maggio 2019: n. 3 crediti con inserimento saluti istituzionali;

Prot. 4918/2019: Camera Europea di Giustizia – “ La distruzione della famiglia italiana” – 23 maggio 2019: n. 3 crediti;

Prot. 4905/2019: Avv. Eduardo Lombardi – “Giuseppe Dossetti: I Cattolici e la Costituzione” – 27/05/2019: sospeso, manca locandina e saluti istituzionali.

Prot. 4798/2019: Università Mercatorum – “Profili di full Jurisdiction: il diritto di azione nel processo amministrativo” – 17 giugno 2019: 3 crediti con inserimento saluti istituzionali;

Prot. 4793/2019: Rotaract Napoli Ovest – “La fecondazione assistita: lo stato dell'arte e normativa vigente” – 22/05/2019: La richiesta va inoltrata all'Ordine di Santa Maria Capua Vetere.

Prot. 4792/2019: Movimento Autonomo Avvocati Telematici – “Corso breve di diritto condominiale” – 15 e 29 maggio 2019: n. 2 crediti solo per le prime due giornate, per il 3-5-10 giugno dovrà presentare altre richieste.

ISCRIZIONE AVVOCATO

- 1 Conte Roberta, 14/07/1986, Potenza (Pz)
- 2 Sannino Giuseppe, 24/07/1986, Avellino (Av)
- 3 Scarano Vitasarena, 14/08/1988, Napoli (Na)

CANCELLAZIONE AVVOCATO

- 1 Frizzante Annunziata, 10/03/1984, Capua (Ce)
- 2 Carfagna Vincenzo Paolo, 12/08/1968, Napoli (Na)
- 3 Romano Vincenzo, 16/11/1956, Napoli (Na)

COMPIUTA PRATICA COMPLETA

- 1 Cafarelli Teresa, 18/11/1988, Napoli (Na)
- 2 Dell'acqua Alberta, 30/04/1994, Napoli (Na)
- 3 Iorio Anna, 28/08/1992, Ischia (Na)
- 4 Izzo Adriano, 31/03/1990, Vico Equense (Na)
- 5 Lamanna Domenico, 26/05/1990, Napoli (Na)
- 6 Lanzaro Simone, 18/12/1993, Napoli (Na)
- 7 Larmini Antonio, 19/10/1993, Sapri (Sa)
- 8 Massa Annunziata, 23/09/1993, Napoli (Na)
- 9 Palumbo Giulia, 22/07/1993, Napoli (Na)
- 10 Vernata Antonio, 15/05/1992, Napoli (Na)
- 11 Del Prete Marika, 29/08/1990, Capua (Ce)
- 12 Guarino Maria, 07/02/1988, Napoli (Na)
- 13 Nicotra Marco, 24/05/1966, Napoli (Na)
- 14 Palma Marilena, 16/09/1976, Napoli (Na)
- 15 Salvatore Diego, 26/07/1993, Napoli (Na)

CANCELLAZIONE PRAT.SEMPLICE

- 1 Colasanto Addolorata, 19/12/1992, Napoli (Na)
- 2 Rotoli Vittorio, 03/01/1992, Napoli (Na)
- 3 Sclafani Emanuele, 04/06/1988, Napoli (Na)
- 4 Tartaglia Enrico, 10/03/1982, Napoli (Na)
- 5 Vaccaro Marco, 31/10/1990, Napoli (Na)

NULLAOSTA

- 1 De Vendittis Valeria, 06/06/1974, Napoli (Na)

SOSPENSIONE VOLONTARIA ART.20 CO.2 L.247/2012

- Avv. Alessia SINISCALCHI (Napoli 14/04/1973)

ELENCO DEGLI AVVOCATI DISPONIBILI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Elenco	CognomeNome	Data nascita	Citta'nascita	Descrizione Turno
AVVOCATO	CHIANESE GIUSEPPINA	27/10/1977	NAPOLI	Civile
AVVOCATO	CHIANESE GIUSEPPINA	27/10/1977	NAPOLI	Volontaria giurisdizione
AVVOCATO	DI FIORE MICHELE	08/04/1958	NAPOLI	Civile
AVVOCATO	DI FIORE MICHELE	08/04/1958	NAPOLI	Tributario
AVVOCATO	FLAGIELLO TIZIANA	25/06/1979	NAPOLI	Penale
AVVOCATO	FLAGIELLO TIZIANA	25/06/1979	NAPOLI	Amministrativo
AVVOCATO	FLAGIELLO TIZIANA	25/06/1979	NAPOLI	Civile
AVVOCATO	GIAMUNDO VINCENZA	29/09/1978	OTTAVIANO	Amministrativo
AVVOCATO	GIAMUNDO VINCENZA	29/09/1978	OTTAVIANO	Civile
AVVOCATO	ISCARO LUIGI	14/07/1982	NAPOLI	Civile
AVVOCATO	ISCARO LUIGI	14/07/1982	NAPOLI	Volontaria giurisdizione
AVVOCATO	FERRI CONCETTA	03/01/1956	MONTE SANT'ANGELO	Volontaria Giurisdizione, Tributario

ISCRIZIONE DALL'ELENCO DEI DIFENSORI DI UFFICIO "GIURISDIZIONE MINORILE"

ZOTTI Mariassunta Napoli Via
Firenze, ZTTMSS90D43A783N Benevento 03/04/1990
21

ISCRIZIONE DALL'ELENCO DEI DIFENSORI DI UFFICIO "GIURISDIZIONE ORDINARIA"

CAPANO Carmela Napoli Via G. Orsi, 6/A Napoli 02/06/1987

ELENCO PRATICHE DI GRATUITO PATROCINIO

.. (Omissis)

Variazioni Tabellari

Prot. 4861/2019: Il Consiglio esprime parere favorevole;

Prot. 4806/2019: Il Consiglio esprime parere favorevole;

Prot. 4774/2019: Il Consiglio esprime parere favorevole;

Prot. 4753/2019: Il Consiglio esprime parere favorevole;

Prot. 4742/2019: Il Consiglio esprime parere favorevole;

- PARERI -

N. 3/19 .. (Omissis)

N. 28/19 .. (Omissis)

N. 30/19 .. (Omissis)

N. 31/19 .. (Omissis)

N. 32/19 .. (Omissis)

N. 44/19 .. (Omissis)

-Su relazione del Cons. Mensitieri, allegata al fascicolo, il Consiglio esprime parere favorevole alla richiesta di parere di congruità n. 220/2018 .. (Omissis)

CAPO 6.Modalità di svolgimento della pratica forense:

Il **Presidente** cede la parola ai delegati della pratica, i Consiglieri Altamura e Imparato, che relazionano in tal senso.

Il Consigliere Altamura legge una relazione che si riporta integralmente:

DELIBERA RELATIVA ALLA VALIDITA' DEL TIROCINIO SVOLTO PRESSO UN
UFFICIO GIUDIZIARIO EX ART. 73 D.L. 69/2013 CONVERTITO IN L. 98/2013

Con decreto del ministro della giustizia n. 58 del 17 marzo 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 2 maggio 2016 e, pertanto, entrato in vigore il 17 maggio 2016, è stato emanato il regolamento che disciplina il tirocinio del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari e la sua validità ai fini della pratica.

- In tale regolamento è stabilito che, ai fini della validità per la pratica, l'ammissione al tirocinio presso un ufficio giudiziario debba essere richiesta da chi sia già iscritto nel registro dei praticanti avvocati ed abbia già svolto un periodo di pratica forense per almeno un semestre (art. 2 del regolamento).
- E' inoltre stabilito che il tirocinio può essere svolto solo presso uno degli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale in cui ha sede l'ordine forense al quale sia iscritto il praticante (art. 2 del regolamento) e che il tirocinio presso gli uffici giudiziari anche ai fini della pratica non possa avere una durata superiore a 12 mesi (art. 5 del regolamento).
- Tra le varie disposizioni è anche stabilito che durante il tirocinio il praticante avvocato può continuare a frequentare lo studio professionale di un avvocato iscritto all'ordine, che in ogni caso il praticante nell'ufficio giudiziario *“non può avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versa in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi o di cui sia parte un soggetto che negli ultimi tre anni è stato assistito da un avvocato che compone lo studio legale che il praticante avvocato continua a frequentare o presso il quale ha svolto il tirocinio”*,

che *“durante lo svolgimento del tirocinio il praticante avvocato non può rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato affidatario né assumere dalle medesime parti un qualsiasi incarico professionale”* (art. 8, 5° comma del regolamento), che ha *“obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della sua attività”* (art. 8, 7° comma del regolamento), che il tirocinio non può essere svolto *“presso l’ufficio giudiziario innanzi al quale il praticante avvocato esercita attività professionale”* (art. 8, 8° comma del regolamento).

- Il praticante avvocato, al termine del periodo di 12 mesi del tirocinio presso l’ufficio giudiziario valido per la pratica forense, deve redigere *“una relazione contenente l’analitica indicazione delle attività svolte, con particolare riguardo alle udienze a cui ha assistito, ai fascicoli che ha esaminato, alle questioni di fatto e di diritto trattate, alle minute dei provvedimenti che ha predisposto, alle attività di cancelleria cui ha assistito e ad ogni altra informazione ritenuta utile e rilevante”*, il magistrato affidatario deve sottoscrivere tale relazione, *“attestando la veridicità dei dati in essa contenuti e la conformità del tirocinio svolto al progetto formativo”*, e la relazione *“corredata con la predetta attestazione”* deve essere poi trasmessa *“a cura dell’ufficio al consiglio dell’ordine degli avvocati presso il quale è iscritto il praticante avvocato”* (art. 8, 12° e 13° commi del regolamento).

- Pertanto, ai fini della pratica di avvocato, potrà avere rilevanza il tirocinio per 12 mesi presso un ufficio giudiziario solo qualora questo sia stato svolto da chi è già iscritto nel registro dei praticanti avvocati e solo qualora sia stato preceduto da un semestre di pratica presso un avvocato.

- Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli ritiene che il tirocinio presso gli uffici giudiziari possa avere validità, ai fini di 12 mesi di pratica forense, se compiuto per 18 mesi e svolto per un semestre contemporaneamente alla pratica forense o immediatamente preceduto o seguito da un semestre di pratica forense.
- Con riferimento a coloro che, pur dopo l'entrata in vigore il giorno 17 maggio 2016 del decreto ministeriale n. 58 del 17 marzo 2016, abbiano iniziato il tirocinio presso un ufficio giudiziario senza essere già iscritti nel registro dei praticanti avvocati o, pur essendo iscritti in tale registro, senza avere già svolto un semestre di pratica forense, il consiglio dell'Ordine ritiene che per tali persone il tirocinio di 12 mesi presso un ufficio giudiziario non possa avere alcun effetto ai fini della pratica forense.
- Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, tuttavia, ritiene che per tali persone sia pur sempre possibile svolgere nel medesimo periodo sia la pratica per l'accesso alla professione forense, sia il tirocinio presso un ufficio giudiziario, in conformità a quanto espressamente previsto dall'art. 3, 5° comma, del decreto ministeriale n. 70 del 17 marzo 2016 con il quale è stato emanato il regolamento per la pratica forense, purché lo svolgimento della pratica forense abbia la durata di almeno 18 mesi e siano osservate le prescrizioni di tale regolamento, tra le quali quelle relative alla presenza presso lo studio legale o all'attività sotto la diretta supervisione dell'avvocato per almeno 20 ore settimanali ed all'assistenza ad almeno 20 udienze ogni semestre.
- Anche i praticanti, che abbiano iniziato il tirocinio presso un ufficio giudiziario dopo il 17 maggio 2016, sono tenuti comunque ad osservare nello svolgimento di

tale tirocinio le norme di comportamento in precedenza indicate, poiché conformi ai doveri di lealtà e correttezza.

Per tali considerazioni il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli in merito alla validità, ai fini della pratica forense, del tirocinio svolto presso un ufficio giudiziario come previsto dall'art.73 d.l. n. 69/2013 convertito nella legge n. 98/2013, delibera quanto segue:

a) il tirocinio per 12 mesi presso un ufficio giudiziario può sostituire lo svolgimento della pratica per l'accesso alla professione forense per due semestri, solo se svolto da chi sia già iscritto nel registro dei praticanti avvocati ed abbia inoltre già compiuto la pratica forense per almeno un semestre;

b) coloro che pur dopo il giorno 17 maggio 2016 abbiano iniziato il tirocinio presso un ufficio giudiziario, senza essere già iscritti nel registro dei praticanti avvocati o, pur essendo già iscritti, senza aver prima svolto un semestre di pratica forense, non potranno utilizzare ai fini della pratica forense il periodo di tirocinio svolto presso un ufficio giudiziario;

tali persone potranno svolgere anche contemporaneamente sia il tirocinio presso un ufficio giudiziario, sia la pratica forense;

il loro tirocinio presso l'ufficio giudiziario non potrà sostituire in alcun modo la pratica forense e questa sarà validamente svolta solo qualora abbia l'effettiva durata di almeno 18 mesi e sia compiuta nella osservanza di tutte le prescrizioni previste dal relativo regolamento emanato dal decreto ministeriale n. 70/2016, tra le quali quelle relative alla presenza presso lo studio legale o all'attività sotto la

diretta supervisione dell'avvocato per almeno 20 ore settimanali e l'assistenza ad almeno 20 udienze ogni semestre.”

Interviene il **Consigliere Zanchini** che legge una relazione che si riporta integralmente:

Gentili Colleghi,

l'argomento di cui si discute, le modalità di svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense, e' di prioritaria importanza. Sul punto resta fondamentale un corretto esercizio dei poteri di vigilanza e di controllo da parte del Consiglio dell'ordine che, unitamente ai domini, ha la responsabilità di una esalta formazione, di un proficuo addestramento e di una valida preparazione degli avvocati del futuro. Questi ultimi dovranno essere in grado, al pari, o meglio dei predecessori, di gestire uno studio legale e di esercitare la nobile professione forense. Negli anni l'evoluzione normativa e talvolta l'approssimativa interpretazione della stessa hanno determinato, in modo crescente, lo svilimento delle prerogative e dei compiti dell'organismo di rappresentanza istituzionale. Se gli avvocati hanno permesso ciò in molti ambiti non possono e non devono consentirlo nella gestione dell'insegnamento dell'attività forense. Il Foro di Napoli ha donato al sapere giuridico e in generale alla società civile avvocati che, nel tempo, abbiamo definito maestri, per la loro cultura ed anche per la capacità di ammaestrare, cioè trasmettere le loro conoscenze ai discepoli. A mio avviso, continuando ad ammirare più di tutti gli esercenti la professione legale, resta imprescindibile il principale apporto di questi nell'educazione pratica, teorica e deontologica, della futura categoria di colleghi che noi dobbiamo provare a tutelare nel nostro e nel loro, non circostanziato, interesse. Tuttavia, bisogna prendere atto del fatto che oggi sono previste dalla legge forme alternative per sostituire un periodo di pratica presso lo studio professionale. Tali modalità, a mio avviso, sono per lo più precedenti lo svolgimento del tirocinio che, ricordo a me stesso, inizia a decorrere dalla data di delibera con la quale il Consiglio si pronuncia positivamente sulla domanda di iscrizione ed

ha una durata di diciotto mesi. Su quest'ultimo punto ritengo di non poter ricevere obiezioni da parte di nessuno dei presenti, colleghi consiglieri, sulla obbligatorietà dell'iscrizione nel registro praticanti per un periodo non inferiore a diciotto mesi. Analizzo, chiudendo il mio intervento, l'art. 73 del decreto legge n. 69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013 che riguarda la formazione presso gli uffici giudiziari. Tale possibilità attiene i laureati in giurisprudenza e non riguarda, nella sua portata generale, chi svolge il tirocinio per l'accesso alla professione forense. Il punto 13 del citato articolo specifica solamente, in riferimento alla pratica legale, che l'esito positivo dello stage (verosimilmente già concluso) e' valutato per il periodo di un anno per l'accesso alla professione di avvocato. Non voglio dilungarmi, per le ragioni già esposte, sulla valutazione che il Consiglio dell'Ordine dovrebbe fare, a mio modo afflittiva, sulla opportunità di considerare l'esercizio di una settoriale attività di collaborazione alla magistratura come equivalente di un periodo di tirocinio. Ciò avviene, tra l'altro, senza il necessario coordinamento con i capi degli uffici giudiziari che, correttamente, continuano a garantire ai magistrati attività di assistenza ed ausilio da parte di coloro che, in molti dei casi, svolgeranno la professione di avvocato. Professione la cui formazione, ripeto, dovrebbe essere quasi integralmente rimessa agli avvocati. In ogni caso, nell'eventualità di esercizio contestuale della formazione presso gli uffici giudiziari e del tirocinio forense resta un'ampia discrezionalità interpretativa dei consigli dell'ordine, ed io confido in quella del Coa di Napoli, sulla ferma disposizione di un addestramento tradizionale, con udienze e partecipazione all'attività dello studio legale, dell'aspirante avvocato.

Il Consigliere Mensitieri interviene nella discussione in ordine alla pratica forense.

Il COA, sentita la proposta di delibera dei Consiglieri Altamura e Imparato, dopo ampia discussione e interventi di tutti i Consiglieri presenti, rinvia l'argomento alla prossima seduta al fine di adottare le determinazioni ritenute più opportune e comunque rispondenti al dettato legislativo.

CAPO 7. Comunicazione Presidente del Tribunale con indicazione dei nominativi dei Revisori dei Conti: determinazioni;

Si rinvia

CAPO 8. Protocollo d'intesa con il Tribunale di Napoli per i giudizi di protezione internazionale: determinazioni;

Si rinvia

CAPO 9. Situazione personale di Segreteria del Consiglio – Rel. Il Cons. Segretario;

Si rinvia

CAPO 10. Varie ed eventuali;

Il Presidente informa il Consiglio dell'invito ricevuto dal COA di Nantes (prot. 4775/2019).
Il Consiglio delega i Vice Presidenti Cavalli ed Esposito.

Alle ore 19,40 la seduta è tolta.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Giuseppe Napolitano

IL PRESIDENTE

Antonio Tafuri